



COMUNE DELLA SPEZIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

ATTO N. 7 del 23/02/2010

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI ANNO 2010

La seduta ha luogo nell' anno 2010 il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 21,00 nella Sala del Consiglio del Palazzo Civico, convocata nei modi di legge in seduta pubblica, in prosecuzione della sessione ordinaria del 22.02.2010.

Presiede Lorianò Isolabella

Assiste il Segretario Generale Reggente Mario Tarantino

All'appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 29 consiglieri:

ASTI PAOLO	BASILE LUCA
BORNIA MAURO	BROGI LORENZO
BUCCHIONI EDMONDO	CARNIERI ADOLFO
CARRO PAOLO	CATTANI TIZIANA
CHIAVACCI VALENTINA	CONTI MARCELLA
COSSU SIMONA	CREMOLINI LAURA
DELFINO MARCELLO	FEDERICI MASSIMO
FRIJIA MARIA GRAZIA	GAGLIARDELLI PAOLO
ISOLABELLA LORIANO	LIGUORI LUCA DANIELE
MAJOLI ANGELO	MANUCCI SAURO
MARCOBELLO ANTONIO	MARINARO GIANFRANCO
MARSELLA JONATHAN	MASIA ROBERTO LUCIANO
PESERICO GIACOMO	SCHIFFINI ENRICO
STRETTI ANDREA	TAVILLA RINALDO
VENTURINI RICCARDO	

Risultano assenti i consiglieri:

ANSELMI ALESSIO	CAVALLINI FLAVIO
CENERINI FABIO	CORSI ALBERTO
DE LUCA LUIGI	DI CAPUA GIACOMO
DI VIZIA GIAN CARLO	GAI ALESSANDRO
GATTI GIACOMO	GUERRI GIULIO
MARTINELLI PAOLO	MESSURI PAOLO

Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli assessori:

AVENA SALVATORE	BELLONI Omero
FORMA FABRIZIO	GRAZIANO MAURIZIO
MICHELINI PAOLA	MANFREDINI PAOLO
MORI CORRADO	POLLIO ALESSANDRO
RUGGIA CRISTIANO	RUOCCO LAURA

Num. Proposta 16

**AREA 1 – SERVIZI FINANZIARI
U.O. RAGIONERIA**

Il Direttore Dipartimento 1

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

Dott. Pier Luigi FUSONI

Dott.ssa Barbara RODIGHIERO

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI ANNO 2010

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 504/92 che istituisce e disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili e successive modificazioni ed integrazioni.

Richiamato il Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 82 del 21.12.1998, con il quale sono state stabilite condizioni ed agevolazioni nonché semplificazioni agli adempimenti in capo ai contribuenti.

Visto il Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", il quale all'art 1 prevede, a decorrere dall'anno 2008, l'esclusione dall'applicazione dell'ICI delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché di quelle ad essa assimilate;

Considerato che l'art 1 comma 2 del suddetto Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93 esclude dall'esenzione ICI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26/03/2009 con la quale venivano determinate le aliquote e le detrazioni ICI per l'anno 2009.

DELIBERA

1. Di mantenere invariate per l'anno 2010 le aliquote e le detrazioni ICI approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26/03/2009 e di approvare quindi per l'anno 2010 le sottoindicate aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi nei soli casi in cui non è prevista l'esclusione dall'applicazione dell'ICI, ai sensi dell'art 1 Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126:

A) **aliquota ordinaria del 7 per mille;**

B) **aliquota agevolata dell' 1 per mille**

1. **per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA-SICET-UNIAT-SAI-UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA,UPPI, APPC, ANPE e depositato in Comune in data 10 giugno 2003, ai sensi dell'art.2 c.3 della Legge 431/1998.** L'aliquota agevolata del 1 per mille potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale. La mancata presentazione da parte del contribuente dell'istanza e dei documenti richiesti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata dell'1 per mille di cui al presente paragrafo comporterà l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa presentazione, ove rinvenibile la data certa di stipula del contratto.

C) **aliquota agevolata del 2 per mille**

1. per gli immobili che vengono concessi in locazione agli studenti universitari, con contratto concordato ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge 431/98, di durata non inferiore ad 1 anno. L'aliquota agevolata del 2 per mille potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale. La mancata presentazione da parte del contribuente dell'istanza e dei documenti richiesti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata del 2 per mille di cui al presente paragrafo, comporterà l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa presentazione, ove rinvenibile la data certa di stipula del contratto.

D) **aliquota agevolata del 4 per mille:**

1. per le unità immobiliari inagibili ed inabitabili che siano oggetto di interventi volti al loro recupero e per le unità immobiliari interessate da interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. La concessione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori;
2. Per le aree edificabili per le quali sia stata rilasciata concessione edilizia **per la costruzione di unità immobiliari destinate ad insediamenti produttivi**

industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere o ampliamento di attività esistenti, attività turistiche. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori e per un massimo di tre anni.

3. **per unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere o ampliamento di attività esistenti, attività turistiche,** per i primi tre anni dalla data di ultimazione dei lavori (la concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta con allegata documentazione comprovante l'ultimazione dei lavori);
4. **per le unità immobiliari già esistenti da destinare ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere, attività turistiche, finalizzate all'inizio di nuove attività commerciali o all'ampliamento di attività già esistenti (intese come apertura di unità locale)** per un periodo di tre anni dalla data di inizio attività nell'unità stessa;(la concessione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta con allegata certificazione della Camera di Commercio attestante la destinazione dell'unità locale aggiuntiva);
5. per le unità immobiliari di cui ai punti 3 e 4 nell'ambito delle quali sia documentata **l'assunzione a tempo indeterminato di almeno un dipendente** nell'arco del triennio dalla data di inizio attività nell'unità stessa, l'aliquota agevolata viene concessa per un periodo massimo di 6 anni purché permanga tale condizione.
6. **per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra COMUNE DELLA SPEZIA e CONFEDILIZIA in data 22 ottobre 2001, ai sensi della Legge 431/1998,** per il reperimento di alloggi sul libero mercato al fine di soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio per le fasce deboli. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato.
La mancata presentazione da parte del contribuente dell'istanza e dei documenti richiesti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata del 4 per mille di cui al presente comma, comporterà l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa presentazione, ove rinvenibile la data certa di stipula del contratto.

E) aliquota agevolata del 5 per mille:

1. per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel Comune, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
2. per le unità immobiliari pertinenza dell'abitazione principale del proprietario, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell' Imposta Comunale sugli Immobili;

3. per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a familiari con grado di parentela diretta di primo grado e da parte del proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale su di un unico immobile, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell' Imposta Comunale sugli Immobili

F) aliquota agevolata del 6 per mille:

1. per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (fabbricati merce) dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili come consentito dall'art.8 comma 1 del D.Lgs 504/92, modificato dall'art.3 comma 53 della Legge 662/96 (viene concessa l'aliquota agevolata per i primi 3 anni dalla data di ultimazione lavori);

G) aliquota del 9 per mille

1. per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Non vengono considerati "immobili non locati" le unità immobiliari tenute a disposizione (nel numero di 1 unità per nucleo familiare) a condizione che le stesse siano ammobiliate, allacciate ai pubblici servizi e a stretta disponibilità del proprietario e dei suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al II grado). Non vengono altresì considerati "immobili non locati" gli immobili non utilizzati per causa di forza maggiore (es. oggetto di manutenzione straordinaria). A dette unità viene applicata l'aliquota ordinaria, subordinatamente alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta;
2. Di approvare le detrazioni per l'abitazione principale **di €103,291**:
 - per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
 - per le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari.
3. Di approvare le detrazioni per l'abitazione principale **di € 300,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per i soggetti passivi che si trovino nelle condizioni reddituali sottospecificate:
 - a) soggetto passivo il cui nucleo familiare che abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi netti per
 - €8.200,00 se composto da una persona
 - €9.500,00 se composto da due persone con maggiorazione di €1.033,00 per ogni ulteriore componente

Detti redditi devono provenire esclusivamente da pensioni I.N.P.S. o gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, da pensioni d'invalidità civile, da assegno di accompagnamento d'invalido civile, da pensioni di guerra, da rendite I.N.A.I.L., da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n.1 cantina, n.1 posto auto coperto, n.1 autorimessa della dimensione massima di mq.30) da rendite catastali diverse di importo non superiore a €25,82 o da valori imponibili ICI di importo non superiore a € 2.582,28 nel caso di terreni ed aree edificabili, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di

tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilità fiscale generale di alcuni di tali redditi ed escludendosi dal beneficio dell'esenzione di che trattasi il soggetto passivo e/o il nucleo familiare che abbia fonti di reddito diverse da quelle sopra tassativamente elencate;

- b) soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi annui lordi non superiori a :
- € 9.400,00 se composto da una persona
 - €11.900,00 se composto da due persone con maggiorazione di €1.033,00 per ogni ulteriore componente

Detti redditi devono provenire esclusivamente dall'indennità di mobilità di cui alla legge 223/1991, o forme sostitutive di importo non superiore al predetto limite, da integrazioni salariali straordinarie, da redditi da lavoro subordinato, da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n.1 cantina, n.1 posto auto coperto, n.1 autorimessa della dimensione massima di mq.30), da rendite catastali diverse di importo non superiore a €25,82 o da valori imponibili ICI di importo non superiore a €2.582,28 nel caso di terreni ed aree edificabili, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilità fiscale generale di alcuni di tali redditi

- c) soggetto passivo che sia stato iscritto alle liste dei disoccupati della Sezione Circoscrizionale del Lavoro e della Massima Occupazione e/o nelle liste di mobilità di cui alla legge 223/1991 per almeno 8 dei 12 mesi dell'anno precedente e il cui nucleo familiare non abbia percepito redditi annui lordi superiori a €8.500,00.
- d) soggetto passivo il cui nucleo familiare includa un portatore di handicap o persone non autosufficienti con attestato di invalidità non inferiore al 75%, il cui nucleo familiare abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi annui lordi provenienti da fonti reddituali di cui ai punti a),b) e c) non superiori a :
- € 9.400,00 se composto da una persona
 - €11.900,00 se composto da due persone con maggiorazione di €1.033,00 per ogni ulteriore componente

Per le tipologie a), b) e c) l'esistenza di fonti reddituali diverse da quelle sopra tassativamente elencate esclude l'esenzione.

I redditi sono computati anche se esenti da imposizioni fiscali o soggetti a ritenute d'acconto a titolo d'imposta, salve le eccezioni di cui al precedente capoverso.

Per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nel medesimo appartamento, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinità.

Per i figli studenti o disoccupati, considerati fiscalmente a carico dei genitori pur se non residenti con gli stessi, il reddito di riferimento per la concessione dell'esenzione è da considerarsi quello della famiglia nucleare, ovvero quello risultante dalla sommatoria dei redditi dei genitori e dei figli.

Per reddito lordo si intende il reddito imponibile (costituito dalla somma del reddito soggetto ad Irpef, dei crediti d'imposta sui dividendi, detratti gli oneri deducibili) rilevato dalla dichiarazione

dei redditi presentata a norma del DPR 29.09.1973 n. 600; per reddito netto si intende il reddito imponibile al quale viene detratta l'imposta netta.

4. Di approvare le detrazioni per l'abitazione principale **di € 154,937** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:
 - a) Per i soggetti passivi il cui nucleo familiare abbia percepito un reddito annuo lordo, proveniente esclusivamente da lavoro dipendente, sino a €20.600,00 con minimo di 3 figli a carico conviventi ed a condizione che non posseda altra unità immobiliare nel territorio nazionale.
 - b) Per i soggetti passivi il cui nucleo familiare sia formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, coniugati da non oltre 4 anni alla data dell'1.1.2006, i cui entrambi i componenti siano di età inferiore a 35 anni alla data suindicata, il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a €20.600,00, maggiorato di €1.033,33 per ogni eventuale figlio a carico ed a condizione che non posseda altra unità immobiliare nel territorio nazionale.
 - c) Per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/4 e A/5 direttamente utilizzate come residenza del proprietario.

5. Di subordinare la concessione dell'elevazione della detrazione di cui ai punti 3 – 4 alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta. In riferimento al punto 4.c) si considera valida l'istanza già presentata negli anni precedenti.

6. Di pubblicare per estratto il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, così come previsto dal comma 4 dell'art. 58 del D.Lgs 446/17.12.97.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udito quanto precede;
- (Entra il Consigliere De Luca – Presenti 30)
- Richiamati i verbali delle sedute del 10 e 22 febbraio 2010 attinenti l'illustrazione della proposta in oggetto da parte dell'Assessore Michellini Paola;
- Sentita la relazione del Presidente del Collegio dei Revisori Rag. Stefano Chiocca;
- Uditi gli interventi in discussione generale dei seguenti Consiglieri Comunali: Delfino, Isolabella, Cattani, Peserico, Frijia, De Luca, Di Vizia, Brogi, Manucci;
- Ascoltata la replica dell'Assessore Michellini Paola;
- Udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri: Cossu, Majoli, Masia, Marsella, Cavallini, Manucci;

Posta in votazione **la proposta di deliberazione è approvata con il seguente esito:**

Presenti 30

Favorevoli 24

Contrari 6


Astenuti 0

(Hanno espresso voto contrario i consiglieri Asti Paolo, Brogi Lorenzo, De Luca Luigi, Frijia Maria Grazia, Manucci Sauro, Peserico Giacomo – Gruppo Consiliare Il Popolo della Libertà)
(Esce il Consigliere Asti – Presenti 29)

e con voti favorevoli 29 – contrari 0 – astenuti 0

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile



COMUNE DELLA SPEZIA
Dipartimenti 1 – Programmazione economico-finanziaria
U.O. SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERA N. DEL

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni ICI anno 2010

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000

IL DIRETTORE OPERATIVO
Dott. Pier Luigi Fusoni

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Contabilità del Comune della Spezia

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa Barbara Rodighiero